

Comunicato n. 21

del [Coordinamento spontaneo ispettori MLPS](#)

In questi giorni circola una bozza di decreto legislativo che dovrebbe istituire l'Agenzia unica ispettiva prevista dalla legge 183 del 2014. Il nostro Coordinamento ha effettuato una serie di riflessioni che si tramutano in criticità per il fatto di non trovare adeguate risposte nel testo normativo.

A seguito di una elaborazione dell'idea di Agenzia Unica, già propria di questo gruppo di lavoro e della discussione tra operatori che lavorano sul campo, desideriamo confrontare le criticità rilevate con le nostre proposte alternative in modo da non mettere in discussione l'idea di una Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro efficace ed efficiente per perseguire i fini istituzionali della tutela del lavoro.

Quelli che seguono sono i temi affrontati che trovano esatto riscontro nelle nostre proposte di modifica della bozza, allegata, del decreto legislativo del Governo.

Assenza di presidi territoriali.

La bozza prevede dettagliatamente un risparmio di spesa derivante dalla cessazione delle sedi titolari di locazione passiva di circa 26 milioni di euro: quindi la riforma ipotizzata non è a costo zero. Oltre a eliminare un presidio di servizi ai cittadini, il disagio si estende agli operatori del sistema ispettivo e di conseguenza alla efficacia della loro azione di controllo sul territorio. Un ispettore solo con sé stesso senza alcuna struttura cui fare riferimento pone nuovi problemi organizzativi.

Quali saranno le modalità di svolgimento del lavoro: sarà svolto tramite l'indesiderato telelavoro? Le "pratiche" saranno tenute all'interno delle proprie abitazioni? Come avverrà il confronto sui dubbi interpretativi, solo on-line? La programmazione dell'attività sarà solo a distanza? I rapporti istituzionali e la gestione del "contenzioso" come avverrà? Le sospensioni e revoche delle attività produttive verranno gestite a casa propria? Inoltre, sempre in tema di utenza e servizi ai cittadini, i lavoratori che devono fare una denuncia non si rivolgeranno più al "servizio di turno"? Non esisterà più una struttura specializzata di riferimento per i lavoratori che si dovranno affidare per ragioni logistiche alla Guardia di Finanza che diventerà giocoforza il nuovo referente per i lavoratori che chiedono tutela, almeno fino a quando esisterà, vista la riforma in atto dei corpi di polizia. Un ruolo importantissimo è svolto dai colleghi amministrativi che dovrebbero svolgere gli adempimenti burocratici ispettivi in modo da alleggerire il compito degli ispettori, pertanto la disponibilità di una sede fissa e non occasionale, è indispensabile.

Il numero e la dislocazione delle sedi operative dell'Agenzia devono essere stabilite dalla stessa con modalità interne e non possono essere scritte in modo rigido con un provvedimento legislativo, per ragioni di opportunità operativa, relativa al soddisfacimento dei bisogni dei lavoratori, delle imprese delle altre amministrazioni pubbliche, tra cui le autorità giudiziarie. Le sedi operative devono comprendere una sede nazionale con le varie direzioni generali e delle sedi territoriali e sub territoriali, coincidenti con gli attuali confini amministrativi provinciali, regionali e delle aree metropolitane.

Unificazione nell'agenzia delle amministrazioni pubbliche coinvolte

La parte ispettiva dell'INPS, l'INAIL, le Direzioni territoriali e interregionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, se venissero completamente unificate renderebbero superfluo il mantenimento di più sedi logistiche realizzando, così, dei notevoli risparmi economici, ben oltre quelli ipotizzati nella bozza di decreto legislativo.

L'INAIL dovrebbe essere incorporato nell'Agenzia per attribuire a questa tutte le funzioni attualmente esercitate dallo Stato relativamente alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l'attuale Costituzione che assegna ancora alle Regioni la competenza concorrente su tali aspetti. Tali competenze sono quelle esercitate dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive, della salute, della difesa tramite le Capitanerie di porto. Se le modifiche costituzionali in corso saranno definitive, sarà possibile con un atto legislativo ordinario, attribuire all'agenzia così predisposta tutte le restanti funzioni già di pertinenza dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e dei Servizi impiantistici-antifortunistici delle ASL e/o ARPA. Per svolgere tutti i compiti citati, che solo in parte sono ispettivi e si effettuano nei luoghi di lavoro, è necessaria sia una articolata struttura centrale che periferiche con la presenza di professionalità tecnico/scientifiche diverse. Tale organizzazione può essere soddisfatta dall'attuale presenza nell'INAIL dell'ex ISPESL, del CONTARP, dell'IPSEMA e nel Ministero del lavoro degli ispettori tecnici a cui si aggiungerebbero tutte le altre provenienti dalle ASL e ARPA: tecnici della prevenzione, chimici, fisici, biologi, ingegneri, medici del lavoro, infermieri, assistenti sanitarie, sociologi, statistici ed altre che completano le esigenze di una moderna Agenzia di stampo europeo che si occupa di tutelare i lavoratori. Va nello stesso senso la norma in cui si abrogano o modificano una serie di

provvedimenti legislativi che fanno riferimento alle funzioni dello Stato sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di ambito civile e, in tal modo, si pongono le basi anche per razionalizzare ed armonizzare l'apparato normativo sui luoghi di lavoro "particolari" che finora sono stati ai margini del decreto legislativo 81/2008 generando, di fatto, delle zone di quasi non applicazione delle garanzie riconosciute agli altri lavoratori: navigazione, porti, ferrovie. In questo caso la presenza di un unico soggetto addetto sia alle verifiche che all'elaborazione di studi, linee guida, buone prassi, analisi dei fenomeni, emissione di atti amministrativi interni ma con validità nazionale, semplificherebbe moltissimo l'orientamento del Parlamento e del Governo nella sua azione legislativa. Tali funzioni, riconosciute nel nostro disegno di legge istitutivo dell'Agenzia, sono un requisito indispensabile per governare la materia in modo univoco ma partecipato da tutte le strutture territoriali di cui è composta.

Organi dell'Agenzia

Appare quantomeno singolare che il progetto di Agenzia delineato dal decreto legislativo non consideri, più o meno equamente, la presenza dei dirigenti delle amministrazioni interessate nella direzione dell'Agenzia stessa. Questa dovrebbe essere la scelta più logica conseguente alla decisione di non unificare sic et simpliciter tutte le amministrazioni coinvolte. Per contro, nella bozza governativa, la previsione di sole 60 posizioni dirigenziali sono insufficienti per soddisfare la gestione di tutti i presidi territoriali già citati.

Personale, risorse strumentali e finanziarie

L'equiparazione delle retribuzioni verso quelle più favorevoli, anche europee, dovrebbe essere un atto di giusto riconoscimento dell'attività lavorativa di ciascuno e non deve creare divisioni tra i lavoratori, compreso quelli del comparto sanità. Su questo punto tutto il sindacato dovrebbe riflettere perché ha contribuito a creare delle ingiustificate sperequazioni che oggi bisogna risolvere, positivamente. Non bisogna dimenticare che il Governo è intenzionato ad applicare il principio dell'uniformità contrattuale (con obiettivi diversi) mediante il contratto unico del pubblico impiego. Per gran parte del personale ministeriale, poi, esiste il problema irrisolto delle riqualificazioni economiche che andrebbe risolto prima dell'istituzione effettiva dell'Agenzia, prevista per il primo gennaio del 2016.

Gli attuali immobili, aventi contratti di locazione passiva, dovrebbero essere dismessi subordinatamente alla individuazione successiva di una sede oggetto di patrimonio immobiliare demaniale, privilegiando quelle di pertinenza INPS e INAIL, o non in uso ad alcuna amministrazione nel territorio di competenza del presidio. Tale individuazione servirebbe, ad esempio delle molteplici criticità, anche per l'allocatione degli archivi cartacei onde evitare la necessità di destinare ulteriori risorse finanziarie successive per affidare ad imprese private la relativa gestione, con i risultati di dubbia efficienza che sono stati verificati anche nel passato. A tale proposito è illuminante quanto già accaduto con l'appalto dell'archivio INPS che pare costi 65 milioni di euro. Tutto ciò in prospettiva della digitalizzazione dei documenti, secondo il già vigente Codice dell'amministrazione digitale (il CAD di cui al DLGS 82/2005), che porterebbe ad una riduzione reale dei metri quadri necessari all'Agenzia, con notevole risparmio di spesa. Più in generale e relativamente all'informatizzazione, si auspica la reale applicazione di quanto previsto dal CAD a proposito del software open source che farebbe risparmiare moltissimo anche sul costo dell'hardware necessario, che non andrebbe cambiato ad ogni battito di ciglia dell'attuale monopolista di mercato (non certo nella cultura informatica) nei sistemi operativi e software per l'ufficio.

Il sistema informativo gestionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (SGIL) pare che sia costato 15 milioni di euro ed ha un suo duplicato (il SISLAV) utilizzato dai Carabinieri dei Nuclei Ispettorato del lavoro (NIL) che sono presenti all'interno delle DTL il cui costo ignoriamo, ma che sicuramente rappresenta un doppione. Questi due sistemi informativi probabilmente dovranno essere abbandonati.

È il caso di attuare un serio cambiamento del sistema informativo che guardi contemporaneamente al futuro e al risparmio per evitare la incomunicabilità dei sistemi con altre pubbliche amministrazioni. Questa riforma dovrebbe essere indipendente da piattaforme proprietarie e ispirarsi a quelle già realizzate in diverse amministrazioni pubbliche italiane e straniere. Esistono Paesi interi dove la PA fa larghissimo uso di Linux e altri software open source.

Il personale informatico già in servizio nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrebbe essere impiegato più produttivamente in questo senso e incrementato in vista dei nuovi processi, invece di estrometterlo a favore di improbabili e antieconomici appalti, di cui le famose "videoconferenze" tra DTL/DIL sono solo un pessimo esempio.

Abrogazioni e norme di coordinamento.

Tra le proposte di modifica vi è la cancellazione del potere di diffida attribuito agli enti previdenziali ed assicurativi e viene assegnato alla sola Agenzia il compito di esercitare le funzioni di vigilanza in materia di previdenza e di legislazione sociale. Si ritorna alla situazione precedente alla legge 183/2010, prevedendo

che gli altri enti che accertano violazioni in materie di competenza dell'Agenzia redigano un processo verbale di constatazione per la redazione dei provvedimenti di legge, evitando verbali che gli uffici legali delle DTL/DIL archiviano.

Formazione del personale

È necessario prevedere degli appositi finanziamenti per la necessaria formazione del personale, ispettivo, amministrativo e informatico. Non si ritiene sufficiente una dichiarazione di intenti relativa alla formazione senza poter verificare la sua adeguatezza. Partendo dalla constatazione di fatto che le competenze unificate per gli ispettori degli Enti comportano lo svolgimento di mansioni diverse per tutti: gli ispettori INPS e INAIL si vedrebbero attribuire la qualifica di U.P.G. e le nuove competenze in tema di prescrizioni, mentre gli ispettori del lavoro dovrebbero acquisire la funzione relativa ai recuperi contributivi.

Il Coordinamento spontaneo ispettori MLPS

Discussioni sull'Agenzia: mailing list (inviare un messaggio vuoto e senza oggetto)

NewsLetter: per ricevere questi comunicati

Gruppo di Facebook

Petizione Agenzia Unica del Lavoro

Documenti CSI-MLPS

Proposte di modifica alla bozza di decreto legislativo sull'istituzione dell'Agenzia unica ispettiva

| Testo originale del decreto legislativo | Proposte di modifica |
|---|--|
| <p align="center">Articolo 1 (Agenzia unica per le ispezioni del lavoro)</p> <p>1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale é istituita a far data dal 1° gennaio 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e in attuazione dell'articolo 1, comma 7 lettera 1), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, l'Agenzia per le ispezioni del lavoro, di seguito denominata "Agenzia", che integra in un'unica struttura i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.</p> | <p align="center">Articolo 1 (Agenzia unica per le ispezioni del lavoro)</p> <p>1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale é istituita a far data dal 1° gennaio 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e in attuazione dell'articolo 1, comma 7 lettera 1), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, l'Agenzia per le ispezioni del lavoro, di seguito denominata "Agenzia", che integra in un'unica struttura i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e <i>l'INAIL</i>.</p> |
| <p>2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed é dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha sede in Roma e 18 sedi territoriali, ed è posta sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.</p> | <p>2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed é dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha sede in Roma <i>ed è posta sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolazione esatta degli uffici, a livello centrale e periferico, è stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessità degli utenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi.</i> <i>Di norma, le sedi operative devono comprendere una sede nazionale con le direzioni generali necessarie all'articolazione funzionale dell'Agenzia e sedi territoriali e sub territoriali, coincidenti con i confini amministrativi regionali, provinciali e, se necessario, delle aree metropolitane.</i></p> |
| <p>3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.</p> | <p align="center">uguale</p> |
| <p align="center">Articolo 2 (Funzioni e attribuzioni)</p> <p>1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo Statuto dell'Agenzia in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultima.</p> <p>2. L'Agenzia esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:</p> | <p align="center">uguale</p> |
| <p>a) indirizza e coordina, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e la verifica</p> | <p>a) indirizza e coordina <i>la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza sulle leggi speciali ed in materia previdenziale e assicurativa, esercita tutte le funzioni inerenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro attribuite ad organismi dello Stato previste, in</i></p> |

Proposte di modifica alla bozza di decreto legislativo sull'istituzione dell'Agenzia unica ispettiva

| Testo originale del decreto legislativo | Proposte di modifica |
|---|--|
| periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali; | <i>particolare, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412, dall'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, dai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 230, 17 gennaio 2010, n. 17, dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 271 e 272 e 30 luglio 1999, n. 300 e dagli altri provvedimenti legislativi in quanto applicabili;</i> |
| b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo assenso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo; c) propone, sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettuata il monitoraggio della loro realizzazione; | b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo; c) propone gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettuata il monitoraggio della loro realizzazione; |
| d) cura la gestione, la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo; | uguale |
| e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; | e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni inerenti, in particolare, le funzioni e attribuzioni descritte nella lettera a) e quelle previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; |
| f) gestisce il contenzioso sui provvedimenti connessi all'attività ispettiva, assicurando la tutela degli interessi generali nelle diverse sedi anche giudiziarie, favorendo il ricorso a strumenti di conciliazione; g) indirizza e coordina le attività di vigilanza in materia di trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale; | uguale |
| h) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare, alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza; | h) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni riguardanti le funzioni e attribuzioni di cui alle lettere a) ed e) , alla mappatura di tali rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza; |
| i) svolge ogni ulteriore attività ad essa demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. | uguale |
| <p align="center">Articolo 3 (Organi dell'Agenzia)</p> <p>1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta: a) il direttore; b) il comitato direttivo; e) il collegio dei revisori.</p> | uguale |

Proposte di modifica alla bozza di decreto legislativo sull'istituzione dell'Agenzia unica ispettiva

| Testo originale del decreto legislativo | Proposte di modifica |
|---|--|
| <p>2. Il direttore é scelto tra esperti ovvero tra dirigenti generali di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Agenzia ed é nominato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, l. 300 per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.</p> | |
| <p>3. Il comitato direttivo é nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da cinque dirigenti generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento. Il Comitato elegge al proprio interno i presidente secondo le modalità definite dallo Statuto.</p> | <p>3. Il comitato direttivo é nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto complessivamente da cinque dirigenti generali provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento. Il Comitato elegge al proprio interno i presidente secondo le modalità definite dallo Statuto.</p> |
| <p>4. Il collegio dei revisori é nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità ed é composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Presidente del collegio dei revisori é individuato secondo le modalità stabilite dallo Statuto di cui all'articolo 2, comma 1. I componenti del collegio, di qualifica dirigenziale non generale, possono essere collocati fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.</p> <p>5. I compensi degli organi dell'Agenzia sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti, ivi compresi eventuali rimborsi spese.</p> <p>6. In relazione al personale di cui al presente articolo trovano altresì applicazione le disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico.</p> | <p align="center">uguale</p> |
| <p align="center">Articolo 4 (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)</p> <p>1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal comitato direttivo nelle materie di cui all'articolo 2 e presenta al comitato direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al comitato</p> | <p align="center">uguale</p> |

Proposte di modifica alla bozza di decreto legislativo sull'istituzione dell'Agenzia unica ispettiva

| Testo originale del decreto legislativo | Proposte di modifica |
|--|---|
| <p>direttivo presentando una relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia. 2. Il comitato direttivo, convocato dal suo presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle sedute: a) adotta gli atti di indirizzo dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale; b) approva gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive; c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. 3. Alle sedute del comitato direttivo può partecipare il direttore generale dell'Agenzia. 4. il collegio dei revisori provvede: a) al riscontro degli atti di gestione; b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.</p> | |
| <p align="center">Articolo 5 (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)</p> <p>1. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinati, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione. 2. L'Agenzia é inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.</p> | <p align="center">uguale</p> |
| <p align="center">Articolo 6 (Disposizioni in materia di personale, risorse strumentali e finanziarie)</p> <p>1. La dotazione organica complessiva dell'Agenzia, pari a 5982 unità, ripartite tra personale dirigenziale e non dirigenziale, è determinata con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 60 posizioni dirigenziali di livello non generale. Al personale non dirigenziale dell'Agenzia si applica la contrattazione collettiva del comparto Ministeri, al personale dirigenziale si applica la contrattazione collettiva dell'Area I.</p> | <p align="center">uguale</p> |
| <p>2. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il personale di</p> | <p>2. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il personale di</p> |

Proposte di modifica alla bozza di decreto legislativo sull'istituzione dell'Agenzia unica ispettiva

| Testo originale del decreto legislativo | Proposte di modifica |
|--|---|
| <p>ruolo in servizio presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presso la direzione centrale vigilanza prevenzione e contrasto dell'economia sommersa dell'INPS nonché il personale ispettivo di ruolo in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali delle stesso Ministero e presso le sedi territoriali dell'INPS e dell'INAIL è trasferito nei ruoli dell'Agenzia.</p> | <p>ruolo in servizio presso l'INAIL, la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presso la direzione centrale vigilanza prevenzione e contrasto dell'economia sommersa dell'INPS nonché il personale ispettivo di ruolo in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali delle stesso Ministero e presso le sedi territoriali dell'INPS è trasferito nei ruoli dell'Agenzia.</p> |
| <p>Il personale é inquadrato, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'articolo 29 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero di una apposita tabella approvata con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, nelle qualifiche funzionali e nei proli professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili.</p> | <p>(linea guida per la modifica: devono essere mantenuti i trattamenti retributivi complessivi precedenti l'inserimento nei ruoli dell'agenzia ed equiparati a quelli più favorevoli a parità di profili professionali e livelli economici, equiparandoli a quelli dei corrispondenti enti dei Paesi dell'UE)</p> |
| <p>3. Con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono altresì individuati:</p> <p>a) il personale amministrativo e dirigenziale non generale in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro da assegnare all'Agenzia;</p> <p>b) il personale amministrativo in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro non assegnate all'Agenzia e da assegnare, anche in soprannumero, ai ruoli dell'INPS, dell'INAIL o delle Prefetture — Uffici territoriali del Governo nonché le relative risorse finanziarie;</p> <p>c) il personale dirigenziale non generale in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro non assegnate all'Agenzia e da assegnare ad altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislative 30 marzo 2001, n. 165 nel rispetto della vigente disciplina in materia di mobilità del personale, nonché le relative risorse finanziarie;</p> <p>d) il personale ispettivo già distaccato presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che transita nei proli amministrativi dell'Area III delle stesso Ministero;</p> <p>e) il personale dell'Arma dei Carabinieri di cui al comma 6 e i contenuti della dipendenza funzionale delle stesso personale dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Agenzia;</p> <p>f) le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL da trasferire all'Agenzia, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi;</p> <p>g) la dislocazione sul territorio e, se disponibili, gli immobili non messi a reddito rientranti nel patrimonio di INPS, INAIL e di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislative 30 marzo 2001, n. 165 da assegnare in uso gratuito alla sede principale e alle sedi territoriali dell'Agenzia. Restano a carico dell'Agenzia i cesti relativi all'adattamento dei locali e alle utenze.</p> | <p align="center">uguale</p> |
| <p>4. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e i contratti di locazione</p> | <p>4. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e i contratti di locazione passiva</p> |

Proposte di modifica alla bozza di decreto legislativo sull'istituzione dell'Agenzia unica ispettiva

| Testo originale del decreto legislativo | Proposte di modifica |
|---|--|
| <p>passiva aventi ad oggetto immobili in uso istituzionale alle predette direzioni sono risolti di diritto. Sono attribuiti all'Agenzia gli ulteriori compiti già assegnati alle direzioni interregionali e territoriali del lavoro ad eccezione dei seguenti:</p> | <p>aventi ad oggetto immobili in uso istituzionale alle predette direzioni sono risolti di diritto. <i>Gli immobili occupati fino alla risoluzione dei rispettivi contratti di locazione passiva, dovranno essere dismessi subordinatamente alla individuazione successiva di una sede (anche non dirigenziale), oggetto di patrimonio immobiliare demaniale, privilegiando quelle di pertinenza INPS e INAIL, o non in uso ad alcuna amministrazione nel territorio di competenza del presidio.</i> <i>Sono attribuiti all'Agenzia gli ulteriori compiti già assegnati alle direzioni interregionali e territoriali del lavoro ad eccezione dei seguenti:</i></p> |
| <p>a) la certificazione dei contratti di lavoro, ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che resta demandata altri organismi già competenti ai sensi della vigente normativa;</p> | <p align="center">cancellare</p> |
| <p>b) anche ai fini di semplificazione e razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che viene demandata alle Aziende Sanitarie Locali;</p> | <p align="center">cancellare</p> |
| <p>c) conciliazione delle controversie di lavoro, che resta demandata agli altri organismi già competenti ai sensi della vigente normativa; la conciliazione di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e invece demandata alle direzioni provinciali dell'INPS, le cui commissioni sono presiedute dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato. 5. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono apportate le conseguenti modifiche alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e delle Prefetture — Uffici territoriali del Governo. 6. Presso la sede di Roma dell'Agenzia e istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali o di un suo delegate, il "Comando carabinieri del lavoro". Presso le sedi territoriali dell'Agenzia opera altresì un contingente di personale appartenente all'Arma dei Carabinieri che, secondo quanto stabilite dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Agenzia e gerarchicamente dal comandante del "Comando carabinieri del lavoro". Il contingente di cui al presente comma, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al comma 1 e non superiore complessivamente alle unità di personale dell'Arma già in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, e selezionato secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri che abbia frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'Agenzia. Alle stesso contingente sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell'Agenzia, fatto</p> | <p align="center">uguale</p> |

Proposte di modifica alla bozza di decreto legislativo sull'istituzione dell'Agenzia unica ispettiva

| Testo originale del decreto legislativo | Proposte di modifica |
|--|------------------------------|
| <p>salvo il potere di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Sono a carico dell'Agenzia gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale dell'Arma dei carabinieri le spese strettamente connesse all'attività cui sono adibiti. Resta a carico dell'Arma dei carabinieri ogni altra spesa, ivi comprese le spese relative all'armamento ed equipaggiamento individuale. In ragione della riorganizzazione di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni che prevedono l'assegnazione di un contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ivi comprese le disposizioni di cui al decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'Interno, del 12 novembre 2009, recante la "Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2010.</p> | |
| <p align="center">Articolo 7 (Abrogazioni e norme di coordinamento)</p> <p>1. Le disposizioni di legge che attribuiscono poteri e prerogative al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono da intendersi riferite al personale ispettivo dell'Agenzia.</p> <p>2. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5 comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) gli articoli 1, 2, 4 e 5 sono abrogati e l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3 (Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza) ' 1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza.</p> <p>2. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali presentati dall'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi.</p> <p>2. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore generale della Agenzia unica per le ispezioni del lavoro; dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori' designati dalle organizzazioni' sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della</p> | <p align="center">uguale</p> |

Proposte di modifica alla bozza di decreto legislativo sull'istituzione dell'Agenzia unica ispettiva

| Testo originale del decreto legislativo | Proposte di modifica |
|---|----------------------|
| <p>Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.</p> <p>3. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento delle attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori generali delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i Direttori generali degli Istituti previdenziali, i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.</p> <p>4. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normative: vigenti sul pertinente capitolo di bilancio”;</p> <p>b) all'articolo 6 il comma 3 è abrogato;</p> <p>c) all'articolo 8:</p> <p>1) al comma 1, primo periodo, le parole “Le Direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare,” sono sostituite dalle seguenti “L’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro organizza”;</p> <p>2) al comma 3, primo periodo, le parole “La Direzione generale e le Direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d’intesa con gli enti previdenziali, propongono” è sostituito dal seguente “L’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro propone”;</p> <p>3) i commi 4 e 5 sono abrogati;</p> <p>d) all’articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole “alla Direzione generale” sono sostituite dalle seguenti “al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;</p> <p>e) l'articolo 10 è abrogato;</p> <p>f) all'articolo 11:</p> <p>1) al comma 1 le parole “alla Direzione provinciale del lavoro” sono soppresse; le parole “la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti “L’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro”;</p> <p>2) al comma 4, secondo periodo, le parole “le Direzioni provinciali del lavoro trasmettono” sono sostituite dalle seguenti “l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro trasmette”;</p> <p>3) al comma 5 le parole “la Direzione provinciale del lavoro” sono sostituite dalle seguenti “l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro”;</p> <p>4) il comma 6 è abrogato;</p> | |

Proposte di modifica alla bozza di decreto legislativo sull'istituzione dell'Agenzia unica ispettiva

| Testo originale del decreto legislativo | Proposte di modifica |
|--|---|
| | <p><i>f-bis) all'articolo 13, comma 6 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche: sono abrogate le parole "anche agli ispettori e" e sono aggiunte alla fine dello stesso comma le seguenti parole: "Le funzioni ispettive nelle materie di cui agli articoli che precedono sono esercitate esclusivamente dell'Agenzia Unica per le Ispezioni del lavoro. Gli istituti di previdenza ed assistenza obbligatoria si avvalgono soltanto di detta Agenzia per lo svolgimento delle funzioni ispettive attribuite dalla legislazione vigente a detti istituti";</i></p> <p><i>f-ter) all'articolo 13, comma 7 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche: "Qualora gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria o funzionari di altri enti accertino violazioni dalle quali derivi l'applicazione di sanzioni amministrative nelle materie di cui agli articoli che precedono, trasmettono il processo verbale di constatazione all'Agenzia Unica per le Ispezioni del Lavoro competente per territorio, per l'irrogazione delle sanzioni.";</i></p> |
| g) l'articolo 16 e abrogato; | uguale |
| <p>h) l'articolo 17 e sostituito dal seguente: "Art. 17 - Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro 1. Presso ciascuna sede territoriale dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro è costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della Direzione territoriale dell'Agenzia, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione e al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse finanziarie assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. 2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, fatta eccezione per l'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, vanno inoltrati al Direttore della sede territoriale dell'Agenzia e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Agenzia. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. 3. Il ricorso sospende i termini di cui all'articolo 18, comma I, della legge 24 novembre 1981, n. 689";</p> <p>i) l'articolo 18 e abrogato.</p> | uguale |
| | <p><i>l) all'articolo 46, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 le parole: "condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con</i></p> |

Proposte di modifica alla bozza di decreto legislativo sull'istituzione dell'Agenzia unica ispettiva

| Testo originale del decreto legislativo | Proposte di modifica |
|--|---|
| | <p><i>esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale” sono sostituite dalle seguenti: “tutela della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’esclusione dell’impiego dei mezzi di circolazione stradale”; all’articolo 47-bis, comma 2 del medesimo decreto legislativo sono soppresse le parole: “di tutela della salute nei luoghi di lavoro”; all’articolo 47-ter, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo sono soppresse le parole: “tutela della salute nei luoghi di lavoro”.</i></p> <p><i>L’ultima alinea del comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituita dalla seguente: “L’Agenzia per le ispezioni del lavoro, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad elaborare le buone prassi necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione”.</i></p> <p><i>Sono abrogati gli articoli 27, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 4, comma 1, lettera c) e 33, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183.</i></p> |
| <p>3. Ogni riferimento alle Direzioni interregionali, regionali e territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla sede territorialmente competente dell’Agenzia.</p> | <p>3. Ogni riferimento alle Direzioni interregionali, regionali e territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla sede territorialmente competente dell’Agenzia. Parimenti, si intendono riferite all’Agenzia le citazioni nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dell’INAIL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così come nel decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 le attribuzioni di competenze alle Capitanerie di Porto relative alla salute e sicurezza dei lavoratori marittimi</p> |
| <p>4. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti dell’Agenzia, da intendersi quale Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> | <p align="center">uguale</p> |
| <p>5. L’Agenzia stipula uno o più protocolli d’intesa che prevedono strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale nonchè l’utilizzo, ove necessario, di locali messi gratuitamente a disposizione dalle sedi provinciali degli Istituti previdenziali. L’Agenzia stipula altresì</p> | <p>5. L’Agenzia stipula uno o più protocolli d’intesa, secondo standard interni prefissati ed approvati dal direttore dell’Agenzia, che prevedono strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l’autorità giudiziaria, i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale nonchè l’utilizzo, ove necessario, di locali messi</p> |

Proposte di modifica alla bozza di decreto legislativo sull'istituzione dell'Agenzia unica ispettiva

| Testo originale del decreto legislativo | Proposte di modifica |
|---|--|
| <p>specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale al fine di facilitare la mobilità del personale ispettivo nell'ambito delle svolgimento dei propri compiti.</p> | <p>gratuitamente a disposizione dalle sedi provinciali degli Istituti previdenziali. L'Agenzia stipula altresì specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale al fine di facilitare la mobilità del personale ispettivo nell'ambito delle svolgimento dei propri compiti.</p> |
| <p align="center">Articolo 8 (Rappresentanza in giudizio)</p> <p>1. Fatto salvo quante previsto dal comma 2, all'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle terme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.</p> <p>2. Limitatamente ai giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, l'Agenzia può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari. In caso di esito favorevole della lite all'Agenzia sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dell'Agenzia e ne integrano le dotazioni finanziarie.</p> | <p align="center">uguale</p> |
| <p align="center">Articolo 9 (Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS e dell'INAIL)</p> <p>1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1 sono apportate le conseguenti modifiche ai decreti di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.</p> <p>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente decreto legislativo.</p> | <p align="center">uguale</p> |

Commenti alle modifiche

Articolo 1, comma 1; 2 comma 2, lettere a), e) ed h); 6, comma 2; 7, comma 2, lettera l), comma 3: l'INAIL viene incorporato nell'agenzia per attribuire ad essa tutte le funzioni attualmente esercitate dallo Stato relativamente alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l'attuale Costituzione che assegna ancora alle Regioni la competenza concorrente su tali aspetti. Tali competenze sono quelle esercitate dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive, della salute, della difesa tramite le Capitanerie di porto anche con riferimento al recente schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/35/UE con cui, tra l'altro, si vorrebbero aumentare

Proposte di modifica alla bozza di decreto legislativo sull'istituzione dell'Agenzia unica ispettiva

le competenze della Guardia Costiera per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi. Se le modifiche costituzionali in corso saranno definitive, sarà possibile con un atto legislativo ordinario, attribuire all'agenzia così predisposta tutte le restanti funzioni già di pertinenza dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e dei Servizi impiantistici-antifortunistici delle ASL e/o ARPA.

Per svolgere tutti i compiti citati, che solo in parte sono ispettivi e si effettuano nei luoghi di lavoro, è necessaria una struttura centrale e periferica con la presenza di professionalità tecnico/scientifiche diverse. Tale organizzazione può essere soddisfatta dall'attuale presenza nell'INAIL sia dell'ex ISPESL che dell'IPSEMA e nel Ministero del lavoro degli ispettori tecnici a cui si aggiungerebbero tutte le altre provenienti dalle ASL e ARPA: tecnici della prevenzione, chimici, fisici, biologi, ingegneri, medici del lavoro, infermieri, assistenti sanitarie, sociologi, statistici ed altre che completano le esigenze di una moderna agenzia di stampo europeo che si occupa di tutelare i lavoratori.

Va nello stesso senso l'aggiunta della lettera l) in cui si abrogano o modificano una serie di provvedimenti legislativi che fanno riferimento alle funzioni dello Stato sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di ambito civile e si pongono le basi anche per razionalizzare ed armonizzare l'apparato normativo sui luoghi di lavoro "particolari" che finora sono stati ai margini del decreto legislativo 81/2008 generando, di fatto, delle zone di quasi non applicazione delle garanzie riconosciute agli altri lavoratori: navigazione, porti, ferrovie. In questo caso la presenza di un unico soggetto addetto sia alle verifiche che all'elaborazione di studi, linee guida, buone prassi, analisi dei fenomeni, emissione di atti amministrativi interni ma con validità nazionale, semplifica moltissimo l'orientamento del Parlamento e del Governo nella sua azione legislativa. Tali funzioni, riconosciute dalla legge istitutiva dell'agenzia, sono un requisito indispensabile per governare la materia in modo univoco ma partecipato da tutte le strutture territoriali di cui è composta.

Articolo 1, comma 2: il numero e la dislocazione delle sedi operative dell'agenzia devono essere stabilite dalla stessa con modalità interne e non possono essere stabilite in modo rigido con un provvedimento legislativo. Questo, semmai, può fissare dei requisiti generali. Per ragioni di opportunità operativa, relativa al soddisfacimento dei bisogni dei lavoratori, delle imprese delle altre amministrazioni pubbliche, tra cui le autorità giudiziarie. L'unificazione nell'agenzia delle amministrazioni pubbliche coinvolte: la parte ispettiva dell'INPS, l'INAIL, le Direzioni territoriali e interregionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rende superfluo il mantenimento di più sedi logistiche realizzando, così, dei risparmi economici, ma anche la necessità di creare strutture informatiche uniche, strettamente legate alla logistica risultante dall'accorpamento.

Articolo 3, comma 3: appare quantomeno singolare che il progetto di Agenzia delineato dal decreto legislativo non consideri, più o meno, equamente la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte nella direzione dell'Agenzia stessa. Questa dovrebbe essere la scelta più logica conseguente alla decisione di non unificare tutte le amministrazioni coinvolte.

Articolo 6, comma 2 ultimo paragrafo: l'equiparazione delle retribuzioni verso quelle più favorevoli, anche europee è un atto di giusto riconoscimento dell'attività lavorativa di ciascuno e non deve creare divisioni tra i lavoratori. Non bisogna dimenticare che il Governo è intenzionato ad applicare tale principio (con obiettivi diversi) mediante il contratto unico del pubblico impiego.

Articolo 6, comma 4, lettera a): non appare una buona prassi di snellimento delle funzioni della pubblica amministrazione, quella di cancellare la competenza nella certificazione dei contratti di lavoro, anche perché non bisogna dimenticare che tra questi, si abolirebbero le competenze in tal senso previste, tra gli altri, per le DTL riguardo i lavori in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati ai sensi del DPR 177/2011. Questa qualificante attività, a tutt'oggi non proceduralizzata dal Ministero del lavoro (si spera che lo faccia competentemente l'Agenzia), è molto importante che venga mantenuta tra le funzioni istituzionali, invece di relegarla solo a Enti o organizzazioni che non hanno gli stessi fini di un organo dello Stato addetto al controllo della normativa che tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Articolo 7, comma 2: sono cancellate il potere di diffida in capo agli ispettori degli enti previdenziali ed assicurativi e viene attribuito alla sola Agenzia il compito di esercitare le funzioni di vigilanza in materie di previdenza e di legislazione sociale. Si ritorna alla situazione precedente alla legge 4 novembre 2010, n. 183, prevedendo che gli altri enti che accertano violazioni in materie di competenza dell'agenzia redigano un processo verbale di constatazione per la redazione dei provvedimenti di legge (evitando verbali che i nostri uffici legali archiviano); di conseguenza si propone di cancellare sic et simpliciter, nella lettera aggiunta, la l), l'articolo 33, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Articolo 7, comma 5: l'aggiunta si prefigge di impedire la proliferazione di accordi locali irrazionali o notevolmente difformi, quando non al limite della legalità. In tal senso è utile che l'agenzia svolga un ruolo di conoscenza, innanzitutto, e di coordinamento dei protocolli operativi necessari con le altre istituzioni pubbliche. Anche in questo caso, tali protocolli sono necessari in quanto le competenze in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono ripartite tra Stato e Regioni. Successivamente, tale quadro sarebbe semplificato per la drastica riduzione degli attori, essenzialmente riconducibili all'autorità giudiziaria locale, alle forze di polizia, alle organizzazioni datoriali e sindacali: quasi tutti soggetti con riferimenti organizzativi nazionali con cui i rapporti possono essere organizzati dalle strutture centrali in accordo con quelle locali.